

Ministero dell'ambiente e della tutela del  
territorio e del mare

**Decreto 17 dicembre 2009**

(So n. 10 alla Gu 13 gennaio 2010 n. 9)

**Istituzione del sistema di controllo della  
tracciabilità dei rifiuti, ai sensi  
dell'articolo 189 del decreto legislativo n.  
152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del  
decreto-legge n. 78 del 2009 convertito,  
con modificazioni, dalla legge n. 102 del  
2009**

Ministero dell'ambiente e della tutela del  
territorio e del mare

**Decreto 15 febbraio 2010**

(Gu 27 febbraio 2010 n. 48)

Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009,  
recante: "Istituzione del sistema di controllo della  
tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del  
decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis  
del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con  
modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009"

**PROROGA I TERMINI DI ISCRIZIONE E INTEGRA IL  
PRECEDENTE DECRETO**

Ministero dell'ambiente e della tutela del  
territorio e del mare

**Decreto 9 luglio 2010**

(Gu 13 luglio 2010 n. 161)

Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009,  
recante l'istituzione del sistema di controllo della  
tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del  
decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis  
del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con  
modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009

PROROGA AL 1° OTTOBRE 2010 L'INIZIO DELLA  
OPERATIVITA' DEL SISTRI ED INTEGRA I PRECEDENTI  
DECRETI

Ministero dell'ambiente e della tutela del  
territorio e del mare

**Dm 28 settembre 2010**

(Gu 1 ottobre 2010 n. 230)

Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre  
2009, recante l'istituzione del sistema di controllo  
della tracciabilità dei rifiuti

CONFERMA OPERATIVITA' DEL SISTRI DAL 1° OTTOBRE  
2010 E PROROGA FINO AL 31/12/2010 GLI  
ADEMPIMENTI DI LEGGE PER REGISTRI E FORMULARI  
ALLUNGANDO LA FASE DI SPERIMENTAZIONE DEL  
SISTEMA

# **NOTA ESPLICATIVA IV DECRETO SISTRI**

Del 1 ottobre 2010

stabilisce:

## **a) utilizzo dei dispositivi elettronici**

Gli iscritti al SISTRI che sono in possesso dei dispositivi elettronici utilizzano i medesimi dal 1° ottobre 2010, .....

## **b) soggetti iscritti al SISTRI che alla data del 1° ottobre 2010 non sono in possesso dei dispositivi elettronici**

I soggetti iscritti al SISTRI ai quali, alla data del 1° ottobre 2010, non sono stati ancora consegnati i dispositivi, continuano a compilare unicamente il registro di carico e scarico e il formulario .....

## **c) regime sanzionatorio applicabile sino al 31 dicembre 2010**

Pertanto, fino al 31 dicembre 2010, solo la compilazione del registro di carico e scarico e del formulario di cui alla citata normativa garantisce l'adempimento degli obblighi di legge, e solo la violazione delle disposizioni dei predetti articoli darà luogo alla comminazione delle specifiche sanzioni previste dal decreto legislativo 152 del 2006.....

Con l'approvazione dal Consiglio dei Ministri del Decreto Legislativo che recepisce la Direttiva UE 2008/98 vengono introdotti ulteriori disposti di legge in relazione al SISTRI.

Di seguito, ripresi dal Decreto Legislativo ancora non in vigore, vengono riportati sunti degli stessi:

## **Articolo 15**

**(Modifica degli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)**

1. Gli articoli 188, 189, 190 e 193, sono sostituiti come di seguito riportati ed entrano in vigore a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui all'articolo 12, comma 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 dicembre 2009 e successive modificazioni:

## Articolo 188-ter

(Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI))

1. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a):

- a) gli enti e le imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi - ivi compresi quelli di cui all'articolo 212, comma 8;
- b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c) e d) con più di dieci dipendenti, nonché le imprese e gli enti che effettuano operazioni di smaltimento o recupero di rifiuti e che producano per effetto di tale attività rifiuti non pericolosi, indipendentemente dal numero di dipendenti;
- c) i commercianti e gli intermediari di rifiuti;
- d) i consorzi istituiti per il recupero o il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati;
- e) le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero o smaltimento di rifiuti;
- f) gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali a titolo professionale. Nel caso di trasporto navale, l'armatore o il noleggiatore che effettuano il trasporto o il raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135 delegato per gli adempimenti relativi al SISTRI dall'armatore o noleggiatore medesimi;

2. Possono aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), su base volontaria:

a) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), e d) che non hanno più di dieci dipendenti;

b) gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8;

c) gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che producono rifiuti speciali non pericolosi;

d) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g);

e) i comuni, i centri di raccolta e le imprese di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nel territorio di regioni diverse dalla Regione Campania.

## Articolo 34

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le sanzioni del presente decreto relative al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188-bis, comma 2, lett. a), si applicano a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui all'articolo 12, comma 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 dicembre 2009 e successive modificazioni.

## **DECRETO 17 dicembre 2009**

ART. 12 (Disposizioni transitorie)

2. Al fine di garantire l'adempimento degli obblighi di legge e la verifica della piena funzionalità del sistema SISTRI, per un mese successivo all'operatività del SISTRI come individuata agli articoli 1 e 2 i soggetti di cui ai medesimi articoli rimangono comunque tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

## **Decreto 9 luglio 2010**

Articolo 1 *Operatività del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti — Sistri*

1. I termini di cui agli articoli 1, commi 1 e 4, e 2 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 relativi all'operatività del Sistri, sono prorogati al 1° ottobre 2010.

## **NOTA ESPLICATIVA IV DECRETO SISTRI**

Il quarto decreto SISTRI, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° ottobre 2010

- conferma la data di operatività del SISTRI, stabilita per il 1° ottobre 2010;
- proroga al 30 novembre 2010 il termine per la consegna dei dispositivi USB e black box agli aventi titolo;
- proroga al 31 dicembre 2010 il termine previsto dall'art. 12, comma 2, del DM 17 dicembre 2009, ossia il periodo nel quale, oltre agli adempimenti SISTRI, dovranno essere osservati gli obblighi di tenuta dei registri di carico e scarico e del formulario.

2. Al fine di graduare la responsabilità nel primo periodo di applicazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-*bis*, comma 2, lett. a), i soggetti obbligati all'iscrizione al predetto sistema che omettono l'iscrizione o il relativo versamento nei termini previsti, fermo l'obbligo di adempiere all'iscrizione al predetto sistema con pagamento del relativo contributo, sono puniti, per ciascun mese o frazione di mese di ritardo:

a) con una sanzione pari al 5% dell'importo annuale dovuto per l'iscrizione se l'inadempimento si verifica nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 30 giugno del 2011;

b) con una sanzione pari al 50% dell'importo annuale dovuto per l'iscrizione se l'inadempimento si verifica o comunque si protrae nel periodo dal 1° luglio 2011 al 31 dicembre 2011.

Resta in ogni caso fermo l'obbligo di adempiere all'iscrizione al predetto sistema con pagamento del relativo contributo.

## Articolo 32

### (Sanzioni)

1. Salvo quanto previsto dalla disciplina transitoria, i soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188- bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.

1-*bis*. Salvo quanto previsto dalla disciplina transitoria, i soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-*bis*, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.

2. Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, é punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro.

Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta

3. Qualora le condotte di cui al comma che precede siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avviene nelle modalità di cui al precedente comma 2.

Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacenti.

4. Al di fuori di quanto previsto nei commi che precedono, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento.  
In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila.

5. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

6. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

7. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

8. Se le condotte di cui al comma 6 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

## Articolo 260-ter

(Sanzioni amministrative accessorie. Confisca)

1. All'accertamento delle violazioni di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 260-bis, consegue obbligatoriamente la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo utilizzato per l'attività di trasporto dei rifiuti di mesi 12, nel caso in cui il responsabile si trovi nelle situazioni di cui all'art. 99 c.p. o all'art. 8 bis della L. 689/1981 o abbia commesso in precedenza illeciti amministrativi con violazioni della stessa indole o comunque abbia violato norme in materia di rifiuti.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 213, 214, 214 bis e 224-ter del D. Lgs. 285 del 1992 e relative norme di attuazione.
3. All'accertamento delle violazioni di cui al comma 1, dell'articolo 260-bis, consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo di mesi 12 del mezzo utilizzato dal trasportatore. In ogni caso la revoca del fermo non può essere disposta in mancanza dell'iscrizione e del correlativo versamento del contributo.
4. In caso di trasporto non autorizzato di rifiuti pericolosi, è sempre disposta la confisca del veicolo e di qualunque altro mezzo utilizzato per il trasporto del rifiuto, ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale, salvo che gli stessi che appartengano, non fittiziamente a persona estranea al reato.”
5. Il fermo di cui al comma 1 e la confisca di cui al comma 4 conseguono obbligatoriamente anche all'accertamento delle violazioni di cui al comma 1 dell'articolo 256.”.

## Adempimenti EDILI (Attuali “con SISTRI”)

Come previsto nel D.M.17 dicembre 2009 “Istituzione del sistema di controllo e tracciabilità rifiuti...”, sistema SISTRI, le Imprese che svolgono attività edili, di lavori stradali e di scavo e movimento terra non sono tenute all’iscrizione al Sistri come produttori se non producono rifiuti pericolosi.

Inoltre le stesse non debbono iscriversi in quanto produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui alla lettera b) comma 3 dell’art.184 del D.Lgs. 152/2006.

A supporto di questa affermazione di seguito vengono riportate le disposizioni e le risposte del SISTRI presenti sul sito [www.sistri.it](http://www.sistri.it).

I soggetti obbligati sono

**“ *Categorie di soggetti obbligati ad iscriversi* ”**

*PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI PERICOLOSI - le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi.*

*PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI NON PERICOLOSI - le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184\*, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n.152/2006, con più di dieci dipendenti.*

*REGIONE CAMPANIA - i Comuni, gli Enti e le Imprese che gestiscono i rifiuti urbani nel territorio della Regione Campania.*

*COMMERCIANTI ED INTERMEDIARI - i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione.*

*CONSORZI - i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati.*

*TRASPORTATORI PROFESSIONALI - le imprese di cui all'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006 che raccolgono e trasportano rifiuti speciali.*

*OPERATORI DEL TRASPORTO INTERMODALE - il terminalista concessionario dell'area portuale di cui all'articolo 18 della legge n. 84/1994 e l'impresa portuale di cui all'articolo 16 della medesima legge, ai quali sono affidati i rifiuti in attesa dell'imbarco o allo sbarco per il successivo trasporto; - i responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione e gli scali merci ai quali sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto.*

*TRASPORTATORI IN CONTO PROPRIO DI RIFIUTI PERICOLOSI - le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi di cui all'art. 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006.*

*RECUPERATORI E SMALTITORI - le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti. ”*

***“ Domanda: Una ditta iscritta al trasporto c/proprio di rifiuti da costruzione e demolizione (quindi codici 17 non pericolosi) che nella propria autorizzazione al trasporto ha anche i codici degli imballaggi (quindi codici col 15 sempre non pericolosi) e più di 10 dipendenti, è obbligata all’iscrizione al SISTRI come produttore di non pericolosi e trasportatore di non pericolosi (quindi chiavetta + black box su tutti i camion autorizzati al trasporto) o anche i codici 15, in questo caso, sono considerati come rifiuti da costruzione e demolizione?***

*Risposta: Sono soggette ad iscrizione al SISTRI le imprese che producono rifiuti speciali di cui alle lettere c), d) e g) dell’articolo 184 comma 3 del decreto legislativo 152/2006, mentre le imprese che producono i rifiuti speciali derivanti da costruzione e demolizione (lettera b) non sono soggette ad iscrizione. Quindi nel caso di produzione di rifiuti di imballaggi non pericolosi, derivanti unicamente dalle attività di costruzione o demolizione, l’impresa non è tenuta all’iscrizione al SISTRI come produttore di rifiuti, a meno che non rientri in una delle altre categorie di soggetti obbligati. “*

***“Domanda: I cantieri mobili sono obbligati ad iscriversi a SISTRI?***

*Risposta: I cantieri mobili di durata superiore a sei mesi che producono rifiuti pericolosi oppure rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono considerati a tutti gli effetti come “unità locali” e, quindi, sono obbligati ad iscriversi al SISTRI, a pagare il contributo previsto nell’Allegato II del decreto e a dotarsi del dispositivo USB. **I cantieri mobili di durata superiore a sei mesi che producano esclusivamente rifiuti non pericolosi derivanti da attività di demolizione, costruzione ed attività di scavo, non sono obbligati ad aderire al SISTRI.** I cantieri mobili di durata inferiore a sei mesi non sono obbligati ad aderire al SISTRI, solo qualora non dispongano di tecnologie adeguate per l’accesso al Sistema SISTRI (un personal computer e una connessione ad internet). Per i rifiuti prodotti da tali cantieri, si applicano le disposizioni di cui all’art. 6, comma 6 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009.*

*Queste ditte possano aderire in forma volontaria al SISTRI come disposto dall’art. 1 comma 4 del D.M. 17/12/09.*

*Una volta iscritte al SISTRI ottempereranno agli adempimenti amministrativi attraverso il sistema, mentre se non iscritte ottempereranno agli adempimenti amministrativi secondo le attuali disposizioni normative, Registri di Carico e Scarico, Formulario di trasporto.*